



**Comune di Riccione**  
Provincia di Rimini

Pratica n° **ASN06 - 9 - 2010**

SETT.TURISMO-SPORT-CULTURA-DEMANIO-ATT.PRODUTTIVE

**Atto sindacale n° 90 del 08/06/2010**

**Oggetto: divieto di somministrazione di prodotti alimentari contenenti uova crude e non sottoposti prima del consumo a trattamento termico, nei locali di ristorazione pubblica e collettiva, negli esercizi alberghieri e in tutti gli esercizi di ospitalita', nel periodo estivo fino al 30/09/2010.**

**I L S I N D A C O**

Rilevato che gli alimenti contenenti uova crude sono frequentemente coinvolti in episodi di tossinfezione alimentare da salmonelle;

Verificato che negli anni fino a quando nel territorio comunale, nel periodo estivo era consentito consumare prodotti alimentari contenenti uova crude e non sottoposte a trattamento termico di cottura, si era assistito ad un incremento degli episodi tossinfettivi causati da alimenti consumati presso esercizi di ristorazione pubblica e collettiva e che le salmonelle si sono rivelate frequentemente responsabili di tali episodi;

Considerato il notevole incremento del numero e dell'attività lavorativa degli esercizi di ristorazione pubblica e degli esercizi alberghieri e di ospitalità durante l'intero periodo estivo nel territorio comunale;

Rilevato che il rischio di tossinfezione alimentare è maggiore nella stagione estiva per tutta la popolazione;

Dato atto della facoltà attribuita dalla normativa vigente ai Sindaci, nella loro qualità di Autorità Sanitaria Locale, di disporre ordinanze di divieto della preparazione e vendita per il consumo di prodotti alimentari a rischio, quali sono quelli contenenti uova e non sottoposti, prima del consumo, a trattamento termico di cottura, negli esercizi pubblici, nonché nelle mense collettive;

Preso atto della proposta del Direttore di Area Dipartimentale Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. di Rimini;

Visto l'art. 32 della legge 833/78;

Visto l'art. 50 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto l'art. 5 della legge regionale 19/1982;

## **ORDINA**

1) nel periodo estivo dalla data odierna e fino a tutto il 30/09/2010 è vietato somministrare negli esercizi di ristorazione pubblica e collettiva, negli esercizi alberghieri e in tutti gli esercizi di ospitalità, prodotti alimentari contenenti uova crude e non sottoposti, prima del consumo, a trattamento termico di cottura;

2) le violazioni alla presente ordinanza saranno perseguite ai sensi dell'art. 650 C.P.;

3) al presente provvedimento è data pubblicizzazione tramite invio dello stesso alle varie associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate, alla Prefettura, alla Questura, al Comando Provinciale Carabinieri, al Comando N.A.S. di Bologna, al Comando G.D.F., al Comando Polizia Municipale, al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L.

**F.to IL SINDACO  
PIRONI Massimo**